

*Procedimento ex art. 696 bis c.p.c e condanna alle spese*

Tribunale Verona, 30 dicembre 2015. Relatore Vaccari.

**Applicabilità del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c. nella liquidazione delle spese relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. – Esclusione – Applicazione del diverso criterio di cui all'art. 8 del d.P.R. 115/2002**

*Il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. trova applicazione nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva, tra i quali può farsi rientrare il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., solamente nell'ipotesi in cui il ricorso introduttivo di tale giudizio sia dichiarato inammissibile o rigettato, mentre qualora il ricorso introduttivo di tale procedimento sia ritenuto ammissibile, e si dia quindi corso all'accertamento richiesto, il criterio al quale occorre attenersi nella liquidazione delle spese relative a tale procedimento è quello generale di cui all'art.8 del D.p.R. 115/2002.*

*(Massima a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)*

N.9229 /2015 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
Sezione III Civile

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data da

M. G. SRL rappresentata e difesa dall'avv. \*

RICORRENTE

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA rappresentata e difesa dell'avv. \*;

UNICREDIT BANCA SPA rappresentata e difesa dall'avv. \*;

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA rappresentata e difesa dall'avv. \*;

RESISTENTI

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 dicembre 2015;

Rilevato Che

Con il ricorso in esame la ricorrente ha proposto opposizione al decreto con il quale il Giudice designato, all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c promosso dalla stessa M. G. s.r.l., ha liquidato il compenso per il professionista che aveva svolto una consulenza di tipo contabile bancario ponendo l'onere della relativa anticipazione a carico della ricorrente; a sostegno della opposizione la ricorrente ha dedotto un unico motivo con il quale si è doluta dell'erronea applicazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento opposto del criterio della soccombenza atteso

che, alla luce delle risultanze della ctu espletata, il ricorso ad esso avrebbe dovuto condurre a porre il suddetto onere a carico dei resistenti;  
ciò detto, il ricorso è palesemente infondato e va pertanto rigettato;  
tale conclusione discende dalla considerazione che il criterio della soccombenza, invocato dalla ricorrente, trova applicazione nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva, tra i quali può farsi rientrare il procedimento ex art. 696 *bis* c.p.c., solamente rispetto all'ipotesi in cui il ricorso introduttivo di tale giudizio sia dichiarato inammissibile o rigettato;  
ciò è desumibile dall'art. 669 *quattordices* secondo periodo c.p.c. che estende espressamente l'applicazione dell'art. 669 *septies* c.p.c., e quindi anche la parte di quest'ultima norma relativa alla regolamentazione delle spese, ai provvedimenti di istruzione preventiva;  
con riguardo all'ipotesi in cui il ricorso introduttivo del procedimento di a.t.p. sia invece ritenuto ammissibile, e si dia quindi corso all'accertamento tecnico richiesto, nessuna norma prevede che la liquidazione delle spese relative (spese relative alla difesa tecnica e quelle di ctu) debba avvenire secondo il criterio della soccombenza;  
del resto tale assetto risulta pienamente congruente con la natura del giudizio in esame che è diretto a favorire la conciliazione della lite sulla scorta della sola prospettazione di parte ricorrente e non comporta un accertamento sulla fondatezza di quest'ultima, che è riservato all'eventuale successivo giudizio di merito;  
pertanto il criterio al quale occorre attenersi nella liquidazione delle spese relative a tale procedimento è quello generale di cui all'art.8 del D.p.R. 115/2002 secondo il quale "Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e i quelli che chiede...", fatta salva una diversa regolamentazione all'esito del giudizio di merito;  
né a tale conclusione potrebbe obiettarsi che essa osta al raggiungimento di un accordo transattivo e alla prevenzione del contenzioso, poiché anche il profilo delle spese anticipate dal ricorrente all'esito del procedimento di atp può essere oggetto di valutazione e trattativa;  
venendo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, esse vanno poste a carico del ricorrente in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014;  
in particolare il compenso per le due fasi in cui si è articolato il giudizio (fase di studio ed introduttiva) va determinato sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal predetto regolamento;  
all'importo così risultante va aggiunto quello di euro 300,00 in favore di ciascuno dei resistenti a titolo di compenso per la partecipazione all'unica udienza tenutasi nel corso del giudizio;  
ai resistenti spetta anche il rimborso delle spese G. nella misura massima consentita del 15 % dell'importo liquidato a titolo di compenso;

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore eccezione e difesa disattesa e respinta, rigetta il ricorso di cui in epigrafe e condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 1.915,00, oltre rimborso spese G. nella misura del 15 % di tale importo, Iva se dovuta e Cpa, in favore di ciascuno dei resistenti.

Verona 30/12/2015